



Dott. Giovanni Di Pierdomenico
NOTAIO

Repertorio n.36.036

Raccolta n.15.227

MODIFICA STATUTO FONDAZIONE ONLUS

C.O.ME. COLLABORATION

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di ottobre

(addì 15-10-2014)

in Pescara, nel mio studio alla via delle Caserme n.9.

Innanzi a me, dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara è presente il signor:

- CERRITELLI Francesco, nato a Chieti il 12 novembre 1980, residente ivi alla Via Anton Giulio Majano, n.9, codice fiscale CRR FNC 80S12 C632P, cittadino italiano, della identità personale del quale io Notaio sono certo, che, con il presente atto,

PREMETTE

A) che con atto a mio rogito in data 11 giugno 2014, rep.n.35.701/14.991, registrato a Pescara il 27 giugno 2014, al n.6175, serie 1T, è stata costituita la Fondazione "C.O.ME. COLLABORATION - ONLUS", in forma abbreviata "COME COLL. ONLUS", con sede in Pescara al Viale Amerigo Vespucci n.188, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Pescara al n.65, giusta provvedimento del 18 settembre 2014, n.prot.34578/14;

B) che alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato esso componente;

C) che all'art.5 dell'atto costitutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato espressamente autorizzato ad apportare al succitato atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero state richieste dalla competente Autorità Amministrativa per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione medesima o dall'Agenzia delle Entrate per ottenere l'iscrizione all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

D) che il componente, nella spiegata qualità, con i poteri e per le causali sopra indicati, con atto a mio rogito in data 23 luglio 2014, rep.n.35.826/15.078, registrato a Pescara il 23 luglio 2014, al n.7482, serie 1T, aveva apportato delle modifiche allo statuto della fondazione, in quanto richieste dall'Agenzia delle Entrate;

E) che lo stesso, nella spiegata qualità, intende apportare ulteriori modifiche allo statuto sociale, a seguito di reiterata richiesta di variazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, con il presente stabilisce di variare lo statuto della Fondazione "C.O.ME. COLLABORATION - ONLUS", in forma abbreviata "COME COLL. ONLUS" e, in particolare, di:

A) sostituire la clausola al punto 5 dell'art.2 del vigente statuto sociale con la seguente:

"Art.2, comma 5 (nuovo testo)

5. La Fondazione promuove e si propone di svolgere attività di ricerca scientifica di carattere biologico e medico per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie dell'essere umano e/o animale, nel-

Registrato a Pescara
il 28/10/2014
al n° 10206
serie 1T



l'ambito della medicina complementare, con particolare riguardo all'osteopatia, nonché nel campo delle scienze della bio-ingegneria e della fisica";

b) aggiungere il seguente punto i) al comma 6 dell'art.2 del vigente statuto sociale:

"Art.2, comma 6, punto i) i. promuovere e svolgere attività formative tese alla specializzazione del personale interno e volte esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità solidaristiche".

Il nuovo testo di statuto, aggiornato come sopra indicato, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Il comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano e ho quindi letto, al comparente, il quale, da me interpellato, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive essendo le ore diciassette e minuti dieci (ore 17,10).

Consta di un foglio ed occupa tre pagine intere e sin qui della quarta.

HANNO FIRMATO:

- Francesco CERRITELLI

- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO

STATUTO

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1. È costituita una Fondazione ONLUS denominata "C.O.ME. COLLABORATION".
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "COME COLL. ONLUS".
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può in alcun modo distribuire utili.
4. La sede della Fondazione è stabilita in Pescara, al Viale Amerigo Vespucci n.188. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi secondarie, ovvero operative sia in Italia, sia all'estero.
5. Le attività della Fondazione si esplicano prevalentemente in ambito nazionale, senza che sia preclusa la possibilità di estenderle anche al di fuori di detto territorio, in ossequio alle legislazioni vigenti nei vari Paesi.
6. La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 2 - LO SCOPO ISTITUZIONALE E LE ATTIVITÀ STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE

1. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. La Fondazione si prefigge di assicurare, anche a persone indigenti o non abbienti, la possibilità di accedere a cure di medicina alternativa e complementare e nello specifico osteopatica.
3. La Fondazione promuove e si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, in particolare biologica e medica, nell'ambito della medicina complementare e nello specifico dell'osteopatia, nonché nel campo delle scienze della bio-ingegneria e fisica.
4. La Fondazione può affidare attività di ricerca a università, enti di ricerca pubblici o privati sottoscrivendo accordi o convenzioni e protocolli.
5. La Fondazione promuove e si propone di svolgere attività di ricerca scientifica di carattere biologico e medico per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie dell'essere umano e/o animale, nell'ambito della medicina complementare, con particolare riguardo all'osteopatia, nonché nel campo delle scienze della bio-ingegneria e della fisica.
6. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Fondazione potrà nei limiti consentiti dalle legge:
 - a. stipulare ogni atto ritenuto opportuno tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni e/o protocolli di intesa e scientifici di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati;
 - b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o da essa a qualsiasi titolo comunque posseduti o detenuti;
 - c. stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al presente articolo;
 - d. partecipare o concorrere alla costituzione di Associazioni, Enti e

Istituzioni, private o miste, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della

Fondazione medesima;

e. promuovere e organizzare eventi culturali, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione, nonché promuovere, sporadicamente, in occasione di iniziative, la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità ed ancora promuovere e sostenere iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini;

f. svolgere ogni altra attività idonea a supportare il raggiungimento degli scopi istituzionali.

g. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e gli scopi;

h. promuovere, in modo diretto o indiretto nell'ambito dei settori d'interesse della Fondazione, iniziative, progetti, eventi, meeting, tavole rotonde, seminari, studi, ricerche nell'ambito delle medicine complementari e nello specifico dell'osteopatia o anche nelle materie indicate al punto n. 3 del presente articolo;

i. promuovere e svolgere attività formative tese alla specializzazione del personale interno e volte esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità solidaristiche.

Resta inteso che la Fondazione potrà promuovere e organizzare attività strumentali accessorie e direttamente connesse alle attività istituzionali, finalizzate al miglior raggiungimento degli scopi istituzionali, il tutto entro i limiti imposti dalla legge vigente in materia di O.N.L.U.S.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.

Sussiste, inoltre, l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini istituzionali e per garantirne il funzionamento della Fondazione, il patrimonio viene assicurato nella misura indicata nell'atto costitutivo di cui il presente statuto è parte integrante.

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:

1. dal fondo di dotazione composto: dalla dotazione iniziale in denaro, da altri beni mobili e immobili, conferiti dai Fondatori in sede di atto costitutivo;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate a patrimonio;
3. dalle elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

4. dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio; -----

5. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti Pubblici e/o Privati. -----

6. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e destinati all'incremento del patrimonio. -----

In ogni caso corre l'obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio. -----

ARTICOLO 4 - FONDO DI GESTIONE -----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attingendo dal Fondo di gestione costituito da: -----

1. fondo iniziale e dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio; -----

2. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio; -----

3. eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali e da altri Enti Pubblici oltre che dall'Unione Europea o da soggetti privati, senza espressa destinazione al patrimonio; -----

4. contributi, in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai sostenitori anche a progetto; -----

5. attività della Fondazione medesima; -----

6. proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, il tutto entro i limiti previsti dalla legge. -----

ARTICOLO 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE -----

Sono organi della Fondazione: -----

1. il Presidente della Fondazione; -----

2. il Vice Presidente; -----

3. il Consiglio di Amministrazione; -----

4. il Comitato Scientifico; -----

5. L'assemblea dei sostenitori. -----

ARTICOLO 6 - NOMINA DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI -----

1. Nell'atto costitutivo sono nominati dal Fondatore i primi componenti degli organi della Fondazione. -----

2. Il Presidente della Fondazione durerà in carica per tutta la sua vita, salvo dimissioni. -----

3. I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

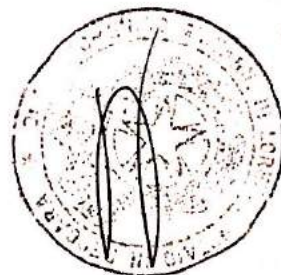
4. I membri del Consiglio di amministrazione, successivi ai primi, vengono nominati dal Presidente della Fondazione -----

ARTICOLO 7 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE -----

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

2. Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi. -----

3. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua -----



assenza o impedimento, al Vice Presidente, è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto, da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. La carica ha durata illimitata.

5. In caso di dimissioni del Presidente e/o di suo impedimento permanente allo svolgimento dell'incarico, il Consiglio d'Amministrazione all'unanimità nomina un nuovo Presidente.

ARTICOLO 8 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il Presidente può delegare le proprie attribuzioni al Vice Presidente, determinandone eventualmente i limiti.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPONENTI E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri. L'incarico è gratuito salvo il rimborso delle spese affrontate per ragioni del loro ufficio.

2. I Membri di diritto del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo della Fondazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato, dal Presidente della Fondazione, sino ad un massimo di due (2) componenti, designati da enti pubblici e/o privati che conferiscano alla fondazione rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre (3) esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica per tutta la loro vita.

5. Nel caso venga meno, anche per decadenza o dimissioni, uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione dovrà surrogare un membro che lo sostituisca.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre (3) sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. POTERI.

1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare:

a) Il Consiglio di Amministrazione decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite;

b) delibera sulle modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti della Fondazione;

c) redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;

d) predispone i programmi della Fondazione sentito anche il parere del Comitato Scientifico;

e) delibera sulle erogazioni, nel rispetto di quanto stabilito nell'atto costitutivo e nel presente statuto;

f) definisce l'organigramma, assume il personale dipendente, ne determina il compenso, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, la rimozione; -----

g) delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed Immobili, con eventuali relative facoltà ipotecarie; -----

h) designa i rappresentanti negli organi delle eventuali società partecipate; -----

i) delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione; -----

l) promuove azioni giudiziarie salvo, in ogni caso, ricorrere in prima istanza agli organismi di a.d.r., delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni; -----

m) delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri e la durata; -----

n) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; -----

o) delibera l'eventuale istituzione delle imprese strumentali con contabilità separata, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali; -----

p) controlla l'impiego dei contributi concessi; -----

q) delibera su compensi e rimborsi spese per i membri degli organi della Fondazione. -----

Il Consiglio può delegare o in parte i suoi poteri ad uno o più dei membri anche con facoltà di subdelega e può eventualmente nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti/affari. -----

ARTICOLO 11 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO -----

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oltretutto su richiesta di almeno due (2) dei suoi membri. -----

2. La convocazione è fatta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. -----

3. È ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare: -----

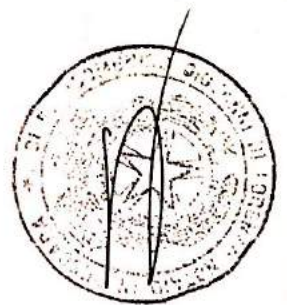
a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; -----

b) sia consentito al componente verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. -----

4. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno da trattare, devono essere spediti con ogni mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici (15) giorni prima



della riunione ed è consentita anche la convocazione telefonica in caso di urgenza almeno ventiquattro (24) ore prima della convocazione stessa.

5. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di nomina, in caso di nomina contemporanea dal più anziano d'età.

6. Tutte le deliberazioni del Consiglio, ove non diversamente ed espressamente previsto, sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti non computandosi fra questi ultimi le astensioni. In caso di parità il voto la delibera si intende per non adottata.

7. Le deliberazioni relative alle proposte di modificazione del presente statuto e dello scioglimento, devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio, con il voto favorevole del Presidente.

8. Durante lo svolgimento delle votazioni, in ogni caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono redatti da colui che viene designato per la verbalizzazione e sono firmati dal Presidente e dal verbalizzante stesso.

ARTICOLO 12 – COMITATO SCIENTIFICO E ALTRI COMITATI

1. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati nell'atto costitutivo e scelti tra persone qualificate nel campo delle attività della Fondazione o che si siano distinte negli ambiti sopra indicati.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente del Comitato Scientifico. Il Consiglio di Amministrazione può surrogare uno dei componenti il Comitato Scientifico o nominarne di nuovi, perché gli eletti siano in possesso dei requisiti sopra indicati.

3. Il Comitato Scientifico elabora proposte e fornisce pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione relativamente agli aspetti tecnico scientifici delle attività della Fondazione.

4. Il Comitato Scientifico potrà articolarsi ulteriormente in sotto comitati ciascuno con un proprio Presidente, determinando le competenze delle due articolazioni, le quali costituiscono – in ogni caso – parte integrante del Comitato Scientifico.

5. Per le deliberazioni del Comitato scientifico è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti.

6. Il Comitato Scientifico risponde innanzi al Consiglio di Amministrazione della propria attività.

7. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire ulteriori Comitati, anche per i collaboratori esteri, laddove ritenuti utili per il miglior raggiungimento dei fini istituzionali.

ARTICOLO 13 - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE

Al Presidente della Fondazione e ai membri degli organismi spetta il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione del loro incarico e può essere riconosciuta un'indennità di carica. La misura di eventuali compensi annui viene stabilita dal Presidente della Fondazione, tenuto conto dei risultati di bilancio. Gli emolumenti dovranno essere stabiliti in base alle disposizioni, ed ai limiti indicati



[Handwritten signature]

nel d.p.r. del 10 ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239 (convertito dalla legge n. 336/95), in ossequio a quanto disposto dall'art.10, comma 6, lettera c, del decreto legislativo n.460/97. È vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi ed eventualmente di controllo di emolumenti individuali annui superiori ai limiti imposti dalla legge per il Presidente del Collegio sindacale delle società per azioni. -----

ARTICOLO 14 - ORGANO DI CONTROLLO -----

Se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno viene nominato un organo di controllo costituito da un Revisore Unico dei conti, iscritto al registro dei revisori contabili. -----

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il revisore dei conti su richiesta può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione. -----

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO -----

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo (1°) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre di ciascun anno. -----

2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trenta (30) aprile successivo approva il bilancio consuntivo di quello decorso predisposto dal Consiglio di Amministrazione. -----

3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può anche avvenire entro il trenta (30) giugno. -----

4. Il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. -----

5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per coprire eventuali perdite relative alle gestioni precedenti, prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento ed il miglioramento della sua attività. -----

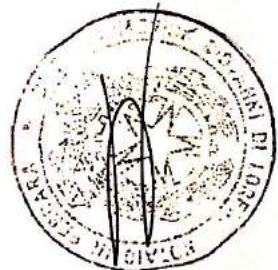
ARTICOLO 16 - AVANZI DI GESTIONE. -----

1. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. -----

2. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, salvi gli obblighi di legge. -----

ARTICOLO 17 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre associazioni o enti collettivi perseguitanti il medesimo fine ovvero ai fini di pubblica utilità, rispettando tutte le prescrizioni legislative in materia. -----



ARTICOLO 18 – RICONOSCIMENTO E RINVIO

Il Presidente, avvalendosi eventualmente dell'opera di professionisti all'uopo nominati, richiederà il riconoscimento della Fondazione ex Articolo 1 D.P.R. 361 del 2000.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute.

ARTICOLO 19 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno operare validamente e legittimamente nella composizione determinata in atto costitutivo.

ARTICOLO 20 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente Statuto è competente il Tribunale di Pescara.

Ad ogni modo è obbligatorio rivolgersi in prima istanza agli organismi di a.d.r. presenti sul territorio in particolare la camera di mediazione istituita presso il Tribunale di Pescara.




COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
NEL MIO STUDIO, del 02 MAG 2017

[Handwritten signature]

